

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OPERATORI GOLF

STATUTO



Art. 1 **Costituzione**

E' costituita una **associazione sportiva**, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica Operatori Golf”**.

Art. 2 **Fini e compiti**

Oggetto sociale, senza scopo di lucro, è la promozione ed organizzazione di gare, tornei, manifestazioni e spettacoli sportivi, ricreativi e culturali fra i propri soci iscritti. Svolge le sue attività suddette in osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Golf riconoscendone la giurisdizione sportiva e si impegna al pagamento delle quote di aggregazione fissate dal Consiglio Federale della stessa. L'Associazione pubblicizza la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo di terzi.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 3 **Durata**

La durata della associazione è illimitata. Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 **Sede**

La sede legale dell'Associazione è in Caiolo (SO) - Via Valeriana 19/A.

Art. 5 **Soci**

Nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto Federale F.I.G., condizioni indispensabili per essere Soci sono: avere un'irreprensibile condotta morale e civile, essere dipendenti e/o collaboratori dei circoli di golf italiani ed esteri, con estensione anche agli ex dipendenti

ed ex collaboratori che abbiano prestato la propria opera per almeno quattro anni consecutivi. Possono a loro volta essere soci dell'Associazione anche coloro che, pur non essendo dipendenti, svolgono la loro attività nei circoli a diretto contatto con i frequentatori degli stessi.

Sono costituite due categorie di soci: Soci onorari sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenzza, vengono proclamati tali dal Consiglio; questi non pagano quota sociale; Soci effettivi sono gli ammessi secondo le norme statutarie.

I Soci che non risultano in regola con il pagamento della quota entro il 30 marzo di ogni anno sociale, sono considerati morosi e non potranno partecipare alle attività sociali dall'Associazione, fino al versamento della stessa.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

E esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Quota sociale

L'importo della quota sociale è stabilito annualmente dal Consiglio. Le quote sociali sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; le quote sociali sono altresì non rivalutabili.

Art. 7 Organi statuari

Sono organi statuari: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, le Commissioni di disciplina di 1a e di 2a istanza.

Art. 8 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria, convocata dal Consiglio direttivo o su richiesta del 20% dei Soci, viene fatta almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio direttivo in caso di particolari esigenze.

La convocazione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, sarà fatta con avviso scritto ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data della riunione. Alle assemblee hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con le quote sociali. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre Soci. Le

assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, presiede uno dei Soci intervenuti designato dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti poteri: eleggere il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori, le due Commissioni di disciplina; approvare il bilancio e la situazione contabile; deliberare su ogni argomento attinente i fini ed i compiti dell'Associazione

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delibera a maggioranza relativa dei voti validi, espressi di persona o per delega.

Art. 9 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo o su richiesta del 40% dei Soci. La convocazione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, sarà fatta con avviso scritto ad ogni Socio almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Alle assemblee hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con le quote sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre Soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, presiede uno dei Soci intervenuti designato dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assemblea straordinaria ha i seguenti poteri: modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione e relative modalità.

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza relativa dei voti validi, espressi di persona o per delega; in merito allo scioglimento dell'associazione, delibera con il 50% dei Soci.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Art. 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei Soci. Essi

durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel suo seno un vice Presidente, un Segretario/tesoriere ed eventuali commissioni.

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Al Consiglio direttivo compete la gestione dell'attività sociale, con i più ampi poteri di amministrazione, salvo quanto di competenza dell'assemblea dei Soci secondo il presente statuto o per legge. A titolo esemplificativo al Consiglio spetta:

- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci ed accettarne le eventuali dimissioni;
- determinare le quote sociali annue ed eventuali contributi; la ratifica spetterà all'Assemblea dei soci;
- redigere il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare;
- stendere i regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione; i Soci hanno l'obbligo di osservarli fino a che una Assemblea non li modifichi o li annulli;
- decidere su tutte le questioni d'interesse dell'Associazione;
- nominare eventuali commissioni interne con incarichi particolari;
- convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci quando lo ritenga necessario o quando venga richiesto dai soci stessi secondo gli art. 8 e 9 del presente statuto;
- mantenere i rapporti con le altre categorie di Soci;
- presentare i rapporti, ricevuti dai denunciatori, alla Commissione di disciplina di 1a istanza (ai sensi dell'art. 19) delle infrazioni al presente statuto, ai regolamenti interni dell'Associazione, nonché dei casi di comportamento immorale e/o incivile commessi da un Socio.

E' facoltà del Consiglio direttivo di completare, mediante cooptazione, il numero dei propri membri con altri Soci, aventi diritto secondo le nomine da parte dell'Assemblea, qualora uno o più di essi venissero a mancare. Nel caso in cui venissero a mancare tre o più membri contemporaneamente, verrà convocata un'Assemblea dei Soci che provvederà alle nuove nomine. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne fa richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno.

Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, non presenzi alle riunioni può essere esonerato dal Presidente e sostituito ai sensi del presente articolo, previa delibera da parte del Consiglio.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 11 **Segretario / tesoriere**

Il Segretario/tesoriere è responsabile della contabilità dell'Associazione e provvede al ritiro delle somme o valori, a qualsiasi titolo, dovuti ad essa rilasciandone quietanza; deve tenere i verbali dettagliati di tutte le riunioni del Consiglio; deve inoltre stilare e tenere un diario sull'attività della Associazione.

Art. 12 **Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da tre membri e dura in carica un quadriennio; elegge nel suo interno il proprio Presidente.

I membri, che non possono rivestire altre cariche, sono da scegliersi tra i Soci effettivi.

Art. 13 **Organi disciplinari**

1) Commissione di disciplina di 1a istanza

E' costituita da tre membri scelti tra i Soci effettivi che, salvo il periodo iniziale, abbiano almeno due anni di anzianità di associazione e che non rivestano altre cariche sociali.

Alla Commissione di 1a istanza compete decidere in merito a comportamenti dei Soci che abbiano contravvenuto a quanto previsto dal presente Statuto ed a tutte le controversie di natura disciplinare che insorgessero nell'ambito dell'Associazione e/o tra i singoli Soci.



78

Interviene, su istanza: del Consiglio direttivo, di un solo Socio interessato alla vertenza, di almeno cinque Soci estranei alla vertenza, di ufficio.

Ha facoltà di prosciogliere o di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: avvertimento, ammonizione scritta, censura, sospensione, radiazione.

La Commissione emette le proprie decisioni dopo aver ascoltato le parti interessate, eventuali testimoni, nonché dopo aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.

Le decisioni dovranno essere redatte per iscritto, successivamente motivate e depositate agli atti. Copia dovrà essere notificata agli interessati.

Contro il provvedimento adottato, il Socio o i Soci interessati ad esso, possono presentare ricorso alla Commissione di disciplina di 2a istanza entro 15 giorni dalla notifica.

In pendenza del ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento e ne rimarranno sospesi gli effetti. In mancanza di ricorso entro il suddetto termine, il provvedimento diviene definitivo. Nei casi attinenti la sospensione (o la radiazione) per l'attività sportiva, per i quali sono previste le decisioni della Commissione Disciplinare Federale, questa deve essere comminata in forma cautelativa.

2) Commissione di disciplina di 2a istanza

E' costituita da tre membri scelti tra i Soci effettivi, che abbiano almeno due anni di anzianità associativa (con l'eccezione del periodo iniziale) e che non rivestano altre cariche sociali. La Commissione di disciplina di 2a istanza è competente a decidere in merito ai ricorsi di cui al comma 1) e le sue decisioni sono definitive.

La commissione decide dopo aver udito le parti interessate, gli eventuali testimoni, la Commissione di 1a istanza, nonché dopo aver espletato tutte le indagini opportune.

3) Controversie

In totale osservanza dell'art. 78 ("Vincolo di giustizia e clausola compromissoria") dello Statuto Federale F.I.G., le eventuali controversie saranno rimesse per giudizio agli organi della stessa Federazione allo scopo costituiti, ed avranno piena e definitiva efficacia.

Art. 14 Rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa

la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria; questa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Firmato

Il Presidente

